

Processo per la Madonna Piccardi

Trascrizione di Paolo Piccardi





5 febbraio 1886 sentenza della R. Corte di Cassazione di Firenze nella causa: Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze contro Fratelli Piccardi

In nome di Sua Maestà Umberto primo, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia la Corte di Cassazione di Firenze - Sezione civile, ha pronunciato la seguente sentenza.

Nella causa civile dell' Amministratore Cav. Avv. Oreste Nesi nella Sua qualità di facente funzione di commissario del R.o Arcispedale di S. Maria Nova di Firenze, debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio amministrativo del 2 Ottobre 1885, approvata e resa esecutoria dalla Deputazione provinciale il 13 dello stesso mese, rappresentato in ordine a regolare mandato

Contro

I Signori Emilio ed Antonio, fratelli Piccardi domiciliati alla Pieve a Ripoli, rappresentati in ordine a regolare mandato dal Sig.re Avv.to Ottaviano Goretti

Visti ...

Ritenuto che ordinata con Sovrana risoluzione o rescritto 6 Agosto 1769 l'allivellazione di tutti i beni stabili costituenti il patrimonio del R.o Conservatorio dei Poveri di S. Giov: Batt.a detto di Bonifazio in questa Città, e stabilitane le norme con la Notificazione 20 Dicembre dello stesso anno, con pubblico contratto 22 Giugno 1770 il detto Conservatorio concesse a titolo di livello ai Fratelli Pierr Maria e Paolo Piccardi, e dopo la loro morte a Filippo ed Andrea Piccardi loro figli e discendenti maschi di maschio in maschio in infinito, per l'annuo canone di stara 76 grano, barili 30 di vino, Scudi 55.3.5 in contanti, e per un laudemio di entrata in Scudi 400, unpodere denominato la Cappella, nel popolo di S. Piero a Ripoli composto di casa colonica con diverse terre con più una cappella, dichiarata pubblica, contigua alla casa colonica. In esecuzione del patto 10 del contratto fu proceduto alla descrizione e stato di consistenza dei beni di suolo e di fabbrica, non che dell'inventario delle cose tutte annesse ai beni concessi in livello, e tra gli arredi della Cappella fu descritto un quadro all'altare, dipinto sul legno, che rappresenta la SS. Annunziata, con armamento intagliato e dorato. Paolo Piccardi, sottoscrivendosi a quell'inventario dichiarò avere ricevuto tutte le soprascritte robe per darne conto.

Coerentemente al patto 17 che dichiarava non compreso nel livello il valore dei bestiami, se ve ne fossero, delle paglie, carni, ferri, botti, mobili ed altro esistente in detti beni, venne dai livellari Piccardi soddisfatto in contante al Conservatorio. Con istrumento 21 Novembre 1785 il suddetto canone fu ridotto tutto a contanti. Intanto il Conservatorio di Bonifazio, essendo stato riunito al R.o Arcispedale di S. Maria Nuova, poiché nell'istrumento del 1770 non era stato espresso il patto dell'affrancabilità sopra domanda dei Piccardi, fu dichiarato competere ai medesimi la facoltà di affrancare con Sovrano Rescritto 14 Ottobre 1790, e venne di fatto proceduto a parziali affrancazioni, per cui il canone rimase residuo alla sola annua somma di Scudi 27. Nel 2 Giugno 1882 l' Arcispedale, dicendosi informato che Emilio ed Antonio Piccardi, attuali possessori dei beni livellari, avevano chiuso all'uso pubblico la Cappella, avevano rimosso il quadro dall'altare, portandolo in casa con intendimento di venderlo, per essere riconosciuto adesso di gran valore, come pregievole lavoro attribuito al pennello di Fra Filippo Lippi, avanzò giudiziale domanda contro i Piccardi, sostenendo in base all'inventario sottoscritto da Paolo Piccardi con la sopradetta dichiarazione, che tutto quanto nella Cappella esisteva, compreso il quadro, era stato ricevuto in consegna e deposito per darne conto, e dovevasi quindi restituire. La domanda dell'Arcispedale venne respinta dal Tribunale Civile di questa Città con sentenza 21 Giugno - 4 Luglio 1882, confermata dalla Corte di Appello con sentenza 4 - 19 Settembre dello stesso anno ed invano fu proposto ricorso in Cassazione essendo stato rigettato con decisione di questa Corte Suprema 30 Aprile - 10 Maggio 1883.

Venne in sostanza riconosciuto e giudicato non persistere che gli arredi della Cappella, compreso il quadro, fossero consegnati ai livellari in custodia ed a titolo di deposito, ma essere stati invece compresi nella concessione livellaria come annessi ed accessori della Cappella medesima. Dopo ciò i Piccardi dichiararono all'Arcispedale di volere procedere all'affrancazione del livello residuo al solo canone di Scudi 25 pari a Lire Italiane 147 mediante risegna di altrettante rendite del Consolidato Italiano al 3%, accresciuto della tassa di ricchezza mobile e ne fecero offerta, e questa rifiutata dall'Arcispedale che prese a sostenere doversi restituire il quadro ed arredi della Cappella, o pagarne il valore contemporaneamente all'affrancazione nel modo offerto, i Piccardi proposero domanda giudiziale, perché l'Arcispedale fosse dichiarato tenuto a ricevere la rendita risegnata per l'affrancazione ed a prestare il consenso per la cancellazione della annotazione livellaria e radiazione dell'iscrizione ipotecaria relativa. Il Convenuto oppose ripetendo che dovevasi, oltre la rendita offerta, restituire o pagare anche il prezzo del quadro ed altri arredi aventi un valore proprio non valutati nella determinazione del canone corrispettivo del livello, ed aggiunge che trattavasi di livello di mano morta fatto anteriormente ai moderni regolamenti Leopoldini e per farne l'affrancazione coi benefizi accordati dalla legge 9 Marzo 1860 occorreva farne prima la rinnovazione.

Atteso che il primo mezzo del ricorso è diretto a censurare la sentenza in quanto giudicò non competere all'Arcispedale il diritto di esigere nella affrancazione del livello, oltre la rendita risegnata corrispondente all'annuo canone, anche la restituzione o il valore del quadro ed altri arredi della Cappella, ritenendo che questi fossero rimasti compresi nella concessione livellare e ritenendo che un corrispettivo per i medesimi si potesse trovare nel laudemio di ingresso pagato dai Piccardi. Non hanno consistenza però le avanzate misure. La Corte di Appello nella denunziata sentenza non propriamente in virtù della cosa giudicata, che derivasse dalla precedente sua pronunzia del 1882, dal che anzi espressamente disse di prescindere, ma per le emergenze dei documenti prodotti, ed in particolare per interpretazione dei patti 10 e 17 dell'istrumento del 22 Giugno 1770, ritenne che il quadro ed altri arredi, comunque per natura loro cose mobili ed (amovibili cancellato) materialmente, erano stati dai contraenti considerati come altrettanti accessori ed annessi della Cappella compresa nel livello, e quali immobili per destinazione ed annessione facenti parte dei beni livellari, ed un tutto insieme con quelli erano stati contemplati nel patto 10 del contratto ed in esecuzione di quello descritti nell'inventario degli annessi dei beni concessi a livello, e non affatto contemplati nel patto 17 relativo alle cose nella concessione non comprese, e di cui dovevasi

separatamente soddisfare il prezzo, conforme venne praticato per stime vive e morte, fieni, carni etc. Ora questo giudizio interpretativo non può offrire adito a censura in sede di Cassazione.

E nemmeno la censura è sostenibile sotto l'aspetto che un errore giuridico si contenesse nella proposizione della sentenza denunciata quando disse che gli arredi sacri della Cappella potevano formare materia del contratto enfiteutico ed essere compresi nel livello, perché quantunque destinati all'esercizio del culto erano cose commerciabili e che la cappella stessa anziché pubblica, come fu qualificata nel contratto, doveva ritenersi privata non essendo eretta in titolo, né dipendente da un parroco o da un cappellano; ciò che fosse contrario alla più certa regola di diritto; oltretutto contraddicesse direttamente alla cosa giudicata, che la precedente sentenza della stessa Corte d'Appello fra le parti medesime enunciata nel 1887 con la quale tanto la pubblicità della Cappella, quanto la non commerciabilità dei suoi arredi come riconosciuta e proclamata, e furono anche fatte salve le ragioni dell'Arcispedale per ottenerne restituzione, o pagamento del valore in caso di affrancazione. Errore giuridico non può rimproverarsi alla denunciata sentenza nei concetti espressi intorno alla commerciabilità degli arredi e del quadro ed alla qualità privata della cappella tuttavolta, che la sentenza medesima si uniformò in proposito ai concetti professati da questa Corte Suprema nella precedente sua decisione del 1883, mentre pur rigettando il ricorso contro la sentenza riconobbe meno che esatte alcune considerazioni in quella ad esuberanza aggiunte, e toccanti il tema adesso riproposto.

E le modificazioni così portate alla allegata sentenza della Corte d'Appello del 1882 tolgono autorità a quella parte di sentenza che ora si invoca. Quanto poi al riservo contenuto in quella stessa sentenza oltre essere ovvio che i riservi nulla danno né tolgono, non poteva avere importanza per il rilievo opportunamente fatto dalla sentenza denunciata, che il medesimo riguardava una diversa subalterna questione allora sollevata dall'Arcispedale intorno all'errore di fatto sulla qualità del quadro e sul valore di esso, caduto nel contratto, errore allegato come causa di nullità e rescissione del contratto medesimo, ed il riservo fu fatto pel caso che la questione fosse di nuovo sollevata in caso di affrancazione, ma detta questione non era stata riproposta, e la Corte non doveva occuparsene, come non se ne occupò. Né intorno a questo ricorre reclamo il ricorrente. Non meglio fondata è la censura diretta alla sentenza per essere ritenuto che un corrispettivo del quadro ed altri arredi della Cappella, sibbene non valutato nella determinazione del canone si potesse trovare nel Laudemio d'ingresso pagato dai Piccardi.

Crede il ricorso cogliere in fallo la sentenza, osservando che nel nostro sistema livellare toscano il laudemio d'ingresso rappresenta una parziale affrancazione di una proporzionata rata del canone calcolata su giusta stima della rendita del fondo, e che sarebbe e che sarebbe stato maggiore se non si fosse valutato in defalco lo stesso laudemio, per cui dice non vero che il laudemio delli Scudi 4000 pagato dai Piccardi potesse contenere il corrispettivo delli arredi sacri e del quadro. Disconosce per altro il ricorso che il laudemio d'ingresso si considera bensì come una affrancazione anticipata di una rata del canone determinato, ma può essere anche considerato e stare veramente come un compenso per quelle utilità che non trovano luogo nei calcoli determinativi del canone fissato in corrispondenza all'annua rendita del fondo; onde la denunciata sentenza poté bene con assennato criterio riconoscer che mentre la concessione fu fatta in corresponsività non solo dell'annuo canone, ma altresì di un cospicuo laudemio d'ingresso di Scudi 400, i livellari consentendo questo corrispettivo al Conservatorio certamente avessero in mira l'insieme e complesso dei beni con i loro accessori ed annessi; con le comodità e vantaggi inerenti; e così anche il quadro ed arredi della Cappella. Ciò stante è per lo meno indiscreto il rimprovero che si muove alla sentenza di essere pervenuta allo ingiusto risultato che con l'affrancazione misurata col solo canone, i livellari possano acquistare anche gli arredi e il quadro, oggi riconosciuto di ingente valore. Del resto non posa nel sodo la tesi sostenuta dal ricorso, che nell'affrancazione del controverso livello, secondo la

legge toscana del 15 Marzo 1860 si dovesse guardare se il quadro ed altri arredi, aventi un valore proprio, sebbene annessi ed accessori della cappella erano stati o no valutati nella determinazione del canone, perché nello spirito della legge l'affrancazione con risegna di una rendita uguale al canone basta a trasferire negli affrancanti tutto quanto costituisce il dominio diretto, solo quando ogni cosa esistente nel fondo avente di per sé un valore non calcolato nella fissazione del canone sia stata pagata a parte nell'atto della consegna, ma non quando alcune cose rimasero non pagate separatamente, e neppure calcolate nella determinazione del canone, dovendo in tal caso gli affrancanti restituirle o pagarne il valore. L'assunto del ricorso pugna direttamente col sistema fondamentale della legge che per fini superiori di eminente interesse sociale, ha preferito e sanzionato in modo certo invariabile di operare l'affrancazione mediante riserva di tanta rendita al 3% quanta corrisponde al canone annuo dovuto in ordine al vigente contratto, senza ammettere compensazione fra la rendita che si risegna in luogo del canone, ed il canone effettivo del dominio che si consolida nell'affrancabile, senza permettere che si riesami la originaria formazione del canone, per decomporre i singoli elementi, e dedurre che fra le cose comprese nella concessione, alcune vi fossero non aventi rendita propria, oppure omesse nel calcolo determinativo il canone concordato, e dovesse tenersi separate dal corpo dei beni affrancabili, e si dovessero restituire o pagare dall'affrancante.

Pertanto il primo mezzo del ricorso non sorreggesi in alcuna delle censure proposte e non può essere accolto.

Attesoché bene e rettamente fu dalla Corte di Appello deciso che l'Arcispedale non poteva incorrere nell'Art. 5 della Legge Toscana 9 Marzo 1860, e pretendere che si dovesse prima dell'affrancazione procedere alla rinnovazione del livello per stabilire il nuovo canone, ed in corrispondenza a quello fare la risegna di tanta rendita pubblica 3%. Percutoria fu la ragione del decidere che non trattavasi di livello di manomorta esente anteriore di moderni regolamenti, essendo la concessione livellare stata fatta in conformità della notificazione 20 Dicembre 1769, che fu il primo dei moderni regolamenti sui livelli, speciale ai beni appunto del Conservatorio di Bonifazio, cui è succeduto l'Arcispedale. E non sussiste l'errore storico che il ricorso rimprovera alla sentenza, e dice dimostrato dalla progressiva serie degli atti sovrani che operarono e perfezionarono mano a mano la grande riforma. Fu bensì la riforma saviamente preparata ed eseguita con graduale lentezza e si distribuì per il lungo spazio di anni 17 dal 1769 fino al 1785, due epoche estreme poste fra la emanazione del primo e dell'ultimo ordine di allivellazioni. Ma la lentezza fu suggerita da alta prudenza civile ed amministrativa al Principe Filosofo cui non poté sfuggire che se una immensa quantità di beni fosse stata esposta ad un tratto alla pubblica concorrenza, facilmente ne sarebbe diminuito il valore, e la estimazione, ma anche il primo atto al pari dell'intermedi e dell'estremo si legava ad un piano sempre uniforme organizzato e gradualmente applicato ai beni dei corpi morali, sui quali poteva esercitare una legittima influenza l'autorità del governo; tanto che le provvidenze date e a diversi tempi emanate, tutte nella massima parte si trovano simili così nella sostanza, come nella redazione materiale. Poté dunque la sentenza con tutta verità storica e giuridica affermare che il controverso livello era stato costituito posteriormente ai moderni regolamenti di che è parola nello Art. 5 della legge 9 Marzo 1860, e conformemente ai moderni regolamenti medesimi. Né valere in contrario poteva avere la obbiezione, che due patti sostanziali fossero mancanti nel contratto del 27 giugno 1770, per poterlo riconoscere conforme ai detti moderni regolamenti, cioè il patto della affrancabilità, ed il patto della coattiva rinnovazione. Il primo patto, se materialmente omissso nel contratto, fu supplito col Sovrano Rescritto 14 Ottobre 1790, con il quale non fu propriamente per graziosa concessione accordata la facoltà di affrancare, ma fu riconosciuto e dichiarato il diritto come inerente, secondo lo stile degli altri simili livelli ed a forma degli ordini ed istruzioni veglianti.

Il secondo patto poi era virtualmente nel contratto, tuttavolta in quello si aveva relazione agli ordini contenuti nella notificazione del 20 Dicembre 1769, che nell'Art. 5 riserva il diritto alla rinnovazione, la quale è necessariamente coattiva se indotta dalla legge, da non potersi confondere vcon l'altra puramente equitativa introdotta dalla pratica. Da tutto ciò consegue che non ha fondamento neppure il secondo mezzo del ricorso.

Per questi motivi.

Rigettato il ricorso, ordina la perdita del deposito, e condanna il ricorrente nelle spese del giudizio che liquida in lire Quattrocento, riservata agli intimati l'azione per il risarcimento dei danni

Così fatto e deciso in Firenze nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Civile, addì quattro febbraio Milleottocentottantasei, dai Signori Vighliani Pier Paolo, Cavaliere di Gran Croce, Ministro di Stato, Senatore del Regno, Primo Presidente, Commendatore Corsi Andrea, Martucci Emanuele, Rosadi Gregorio